

STATUTO

INNOVABILIA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA
DELL'UNICEF SNC
Numero REA: PZ - 130133
Codice fiscale: 01732610769
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2025 - Statuto completo	2
--	---

in forma totalitaria;

Tanto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

- che per espressa volontà dei presenti assume la Presidenza dell'assemblea il signor **CORONATO Rocco**.

Tutto ciò constatato, il costituito concorda gli argomenti da trattarsi dalla presente assemblea fissando il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica e ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica della società in impresa sociale;
- 2) Modifica della denominazione sociale;
- 3) Modifica della sede sociale;
- 4) Modifica della durata della società;
- 5) approvazione del nuovo statuto sociale;
- 6) deliberazioni consequenziali e delega di poteri.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea in modo organico l'opportunità di intraprendere nuove attività modificando il core business della società.

La società potrà iniziare ad operare nei seguenti settori:

- sviluppo di progetti con rilievo territoriale, nazionale ed internazionale nei settori strategici della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- attività culturali e formative in genere.

Tanto premetterebbe alla società nuove opportunità di crescita divenendo un'impresa sociale operante su scala internazionale con apposita sezione del RUNTS e Elenchi Ministeriali per le imprese che operano su scala internazionale.

La nuova denominazione della società potrebbe essere **"INNOVABILIA SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS"**.

Per motivi di opportunità logistica la sede della società verrà trasferita da Viggianello (PZ) a Potenza (PZ).

Ai soli fini di cui all'articolo 111 ter disp. att. cod.civ il nuovo indirizzo della società potrebbe essere stabilito in Potenza (PZ) al viale dell'Unicef snc presso Centro Galassia. Presso la vecchia sede sociale cesserà ogni attività.

Il nuovo termine di durata della società viene fissato al 31 dicembre 2100.

La società potrà essere regolata dal seguente nuovo statuto sociale:

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, l'impresa sociale in forma di società cooperativa denominata **"INNOVABILIA SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS"**.

La società ha sede nel Comune di Potenza.

All'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita

presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

La società dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

La durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 2 - SCOPO SOCIALE

La cooperativa che non ha scopo di lucro ed è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale in conformità alle previsioni del D. Lgs. 112/2017.

La cooperativa ha l'obiettivo di promuovere e determinare la diffusione di modelli di economia solidale che favoriscano uno sviluppo equo ed equilibrato di tutti i soggetti che partecipano alla produzione e allo scambio di un bene o di un servizio.

La cooperativa nella sua attività si atterrà ai seguenti principi:

a) divieto di distribuire i dividendi, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa non ha fine di lucro, è retto da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici è obbligato al rispetto del principio di parità di trattamento. In funzione della quantità e qualità dei

rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I regolamenti determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra la cooperativa e i soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, dovranno essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha scopo mutualistico e non di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini ai sensi D. Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la parità di trattamento, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa intende svolgere nei confronti dei propri Soci e di terzi le seguenti attività:

MISSIONI PRIMARIE

1. Attività e servizi finalizzati alla formazione:

1.1 Orientamento, informazione, formazione, consulenza orientativa e supporto all'inserimento e reinserimento lavorativo; l'attività formativa può riguardare qualsiasi disciplina, settore o ambito professionale, purché riconducibile - anche indirettamente - alle finalità istituzionali della cooperativa, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, all'innovazione sociale e alla creazione di competenze utili per la comunità;

1.2 Progettazione, organizzazione, gestione e istruzione di attività di formazione anche realizzati a distanza (E-LEARNING);

1.3 Azioni e progetti di scambio di esperienze nazionali e transnazionali e ricerca partner nazionali e transnazionali per la progettazione, organizzazione e gestione di progetti settoriali.

2. Attività e servizi finalizzati allo sviluppo sostenibile:

2.1 Favorire lo sviluppo sostenibile sia da un punto di vista

sociale che ambientale. Al riguardo, la Cooperativa segue il principio della Cleaner Production (Linee Guida UNEP/UNIDO sulla Resource Efficient and Cleaner Production (RECP)), inteso come strategia preventiva per ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, ottimizzare l'uso delle risorse, minimizzare rifiuti ed emissioni, e promuovere tecnologie sostenibili, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. A tal scopo la Cooperativa può svolgere attività finalizzate alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile e cogenerazione ad alta efficienza e all'introduzione e gestione di processi circolari attraverso la promozione di modelli produttivi a rifiuti zero, riutilizzo di materia prima seconda, acquaponica, simbiosi industriale e più in generale la riduzione di sprechi e risorse utilizzate nei processi produttivi. Per raggiungere la propria missione, la Cooperativa si può avvalersi di:

Tecnologie abilitanti come Digitale e IA;

Sistemi di monitoraggio energetico, blockchain per tracciabilità dei materiali circolari;

Ottimizzazione algoritmica dei processi produttivi (es. riduzione sprechi);

Ottimizzare il riutilizzo di materiali in filiere circolari.

Stampa 3D:

Produzione di componenti con materiali riciclati;

Produzione di filamenti per stampa 3D da plastica riciclata;

Progetti open-source per autocostruzione (es. micro-turbine eoliche, torri per vertical farming, etc).

Carbon credit: progetti di compensazione delle emissioni di gas serra (riforestazione, riduzione degli scarti organici, produzione di energia da fonti rinnovabili etc.);

Collaborazioni trasversali: Partnership con enti pubblici, università e centri di ricerca per R&S, imprese, associazioni di qualsiasi tipologia, etc.;

2.2 Attività e Ambiti Operativi:

Aree prioritarie di intervento:

Formazione: aggiornamento professionale, stage, etc.

Energia: Comunità energetiche, impianti integrati a fonti rinnovabili, Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU);

Economia circolare: a) Recupero e lavorazione di materia prima seconda (es. plastica, metalli, legno, scarti organici), b) Acquaponica con utilizzo di acque reflue trattate e substrati riciclati, c) Attività similari.

Attività strumentali:

Digitale: Sviluppo di app per educazione ambientale, piattaforme di e-learning e di gestione ambientale, e-commerce per prodotti sostenibili.

Stampa 3D: Prototipi di componenti circolari per la filiera energetica (es. supporti per pannelli solari in plastica

rigenerata) o per l'acquaponica (vertical farming).

3. Attività e servizi finalizzati alla cooperazione, sviluppo e solidarietà internazionale:

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni;

Sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze;

Promuovere uno sviluppo sostenibile, anche tramite progetti e/o azioni sperimentali o pilota;

Promuovere l'uguaglianza di genere e le pari opportunità.

Nell'ambito dei suddetti settori di attività (missioni primarie), la Cooperativa potrà pertanto:

- avviare nuove idee di imprese, studi di fattibilità, progettare e gestire interventi in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, progettare e gestire, sia per conto proprio che per conto terzi, programmi/piani/progetti, ivi comprese le relative risorse finanziarie, finanziati e/o cofinanziati dagli Enti Territoriali, dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea e dalle Istituzioni Internazionali;

- promuovere e realizzare attività di cooperazione allo sviluppo con i Paesi in Via di Sviluppo secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa internazionale, nazionale o regionale applicabile;

- promuovere e realizzare una cooperazione allo sviluppo sostenibile e responsabile che tenga conto delle esigenze di benessere delle popolazioni locali ma anche della salvaguardia della cultura e delle tradizioni locali, promuovendo anche progetti sperimentali finalizzati alla valorizzazione, anche imprenditoriale, delle specifiche risorse endogene;

- fornire un supporto specifico allo sviluppo sostenibile e responsabile delle aree e regioni interessate, in Italia e all'estero.

Tali attività potranno essere svolte mediante:

a) la promozione e la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti di sviluppo integrato, anche promossi e elaborati da organizzazioni nazionali e/o internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.);

b) l'accrescimento della conoscenza nei Paesi in Via di Sviluppo della realtà complessiva, della cultura, della scienza e della tecnica italiana;

c) l'attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi;

d) la realizzazione dell'attività editoriali, di documentazione, pubblicando e divulgando materiale cartaceo attraverso strumenti digitali, il web e social network, oltre che supporti informatici ed elaborati, che possono

contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali, e comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale e divulgativa utile al fine del perseguimento degli scopi della Cooperativa, sia in proprio, sia attraverso soggetti terzi;

e) la realizzazione e gestione di laboratori, centri studio e centri di ricerca e similari;

f) l'attività di agenzia fornendo servizi a enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono lavorare nella cooperazione anche internazionale;

g) l'adesione, iscrizione e/o partecipazione:

1) ad organismi, unioni, enti, organizzazioni e similari, sia nazionali che internazionali, che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

2) ad enti, istituti, persone fisiche e giuridiche, organizzazioni di diritto pubblico o di natura privata o nella forma mista pubblico-privata, senza alcuna preclusione o limitazione;

3) elenchi, albi o strumenti comunque denominati detenuti da autorità pubbliche o da organizzazioni private.

Nelle attività e missioni di competenza, la Cooperativa potrà fornire servizi finalizzati all'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti pubblici, fiere, manifestazioni di carattere culturale, sociale, etc.

MISSIONI CONNESSE

Supporto (assistenza) specialistico

Attività e servizi di consulenza, di supporto e di assistenza organizzativo, tecnico-operativo, amministrativo in favore delle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle locali e dei responsabili dei procedimenti e dei progetti, nonché di affiancamento formativo (coaching) nei settori di competenza della Cooperativa, ivi compresi le attività ed i servizi di animazione, costituzione, funzionamento, gestione e coordinamento di partenariati di progetto e di animazione e promozione dello sviluppo territoriale locale, nonché l'implementazione di studi preliminari, di analisi (due diligence) e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di pre-fattibilità, indagini, etc.

Uffici temporanei

Attività e servizi di messa a disposizione, anche nella modalità giuridica del "coworking", di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere anche temporaneamente, sotto forma di unità locali/sportelli/uffici locali/uffici temporanei/sedi decentrate e similari, aziende, enti, start-up e spin-off (ivi espressamente inclusi anche quelli innovativi), quali spazi riservati nonché di attrezzature adeguate all'attività, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, etc.,) nei settori di competenza

della Cooperativa.

Information and Communication Technology (ICT)

Attività e servizi di sviluppo, consulenza e gestione di soluzioni ICT, hardware e software, di sviluppo di contenuti digitali, di servizi digitali e di servizi web/online finalizzati alla digitalizzazione sia della pubblica amministrazione sia dell'utenza privata (impresa digitale), di consulenza e supporto tecnico-amministrativo (coaching, formazione, docenza, affiancamento operativo e similari), sia per soggetti pubblici che privati;

Convegnistica

Attività e servizi di progettazione, implementazione, realizzazione e gestione di eventi e strumenti di divulgazione, di diffusione e di pubblicità/pubblicazione ivi compresa l'organizzazione di convegni di studio, seminari ed eventi pubblici ed ogni altra iniziativa divulgativa, con gestione di risorse finanziarie e/o fondi, ordinari e/o agevolati, erogati dall'unione europea, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province e dai comuni e loro associazioni e/o partenariati anche nella forma mista pubblico-privata, anche tramite l'utilizzazione di piattaforme telematiche e/o multimediali e/o strumenti di information and communication technologies (ICT) anche tramite le nuove modalità di interazione ("live communication") per la realizzazione di eventi digitali (webinar, podcast, etc.).

Nell'ambito dei suddetti settori di attività (missioni connesse), la Cooperativa potrà pertanto:

- avviare nuove idee di imprese, studi di fattibilità, progettare e gestire interventi in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, progettare e gestire, sia per conto proprio che per conto terzi, programmi/piani/progetti cofinanziati dagli Enti Territoriali, dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea e dalle Istituzioni Internazionali.

La Cooperativa potrà, altresì, acquisire ricavi da energia rinnovabile, corsi formativi, vendita carbon credit, gestione impianti circolari, etc.

La Cooperativa potrà partecipare a bandi regionali, nazionali, europei e internazionali.

La Cooperativa potrà partecipare a fondazioni e ad iniziative di crowdfunding e potrà accedere al mercato del credito.

La Cooperativa potrà reinvestire gli utili in Progetti pilota di economia circolare, in progetti per la riduzione degli scarti e il consumo di risorse e in premi o iniziative similari volte a sostenere l'innovazione sostenibile.

La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, può fornire servizi a favore di fasce deboli della società.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può

gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali e similari:

I

- centri di socializzazione e di aggregazione;
- strutture e servizi socio assistenziali;
- centri sociali polivalenti (laboratori di comunità); servizi di supporto, residenze temporanee; comunità residenziali; ospitalità diffusa;
- servizi di segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli multiservizi;
- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a soggetti svantaggiati quali: centri educativi, centri di aggregazione giovanile, servizi ricreativi, centri informagiovani ed altre attività di interesse educativo giovanile;
- attività di formazione e orientamento in genere, con organizzazione di corsi e seminari e similari.

II

- attività di: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gestione mense; attività di buffetting e catering; gestione in conto proprio e/o di terzi; gestione di attività di strutture ricettive-ricreative;
- attività di: progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;
- gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, erbe officinali, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo. Produzione e vendita di prodotti nel settore agroalimentare; trasformazione di prodotti agricoli ed ittici e relativa vendita all'ingrosso e al dettaglio; produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari;
- attività e servizi connessi all'utilizzo, alla diffusione e promozione culturale delle energie alternative rinnovabili; attività di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente, nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa;
- attività di logistica;
- attività connesse all'informatica: digitazione, elaborazione e stampa dati, catalogazioni e archiviazione per enti pubblici e privati anche su supporti magnetici, elaborazione e registrazione elettronica di dati; servizi per la catalogazione ed archiviazione a biblioteche, enti pubblici e privati, attività di call center, data entry, scansione ed acquisizione digitale di documenti; gestione di telecomunicazioni e servizi di telefonia fissa e mobile, gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati e altre attività connesse all'informatica; la gestione di attività grafiche, tipografiche, di legatoria ivi compresa l'attività

di organizzazione di corsi di apprendistato, di formazione, di perfezionamento connessi a tali attività; la gestione di attività editoriali di libri e pubblicazioni varie collegate con il resto delle attività sociali;

- attività di istituzione e gestione di: spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere; attività di formazione e consulenza relativa; attività di elaborazione grafica, di disegno, e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario;
- servizi amministrativi e contabili per conto terzi.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà pertanto su delibera del Consiglio di Amministrazione:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31-01-92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l'acquisto, l'affittanza e la conduzione di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore utilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dalle vigenti normative.

Tutte le suddette attività saranno sempre esercitate in attuazione dei principi di cui all'art. 1, l. 381/91 e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa, ove ne sussistano i presupposti, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi scopo analogo od affine, con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato. Il tutto nel pieno rispetto della vigente normativa, anche di settore, in materia di cooperative e nel rispetto delle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in apposito Albo e/o Ruolo. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. Alla Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 2514 cod. civ., è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto pre i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Alla stessa è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c. Se successivamente alla costituzione della società, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere ammessi soci finanziatori con i limiti e le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soci lavoratori possono scegliere la forma di rapporto lavorativo da instaurare con la società ivi compresa l'attività di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo con iscrizione nella gestione IVS dell'INPS.

Articolo 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente i requisiti previsti dall'articolo 2527 codice civile.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo 2528 codice civile.

L'ammissione diviene efficace dopo l'annotazione nel libro dei soci e dopo il versamento della tassa di ammissione, in mancanza del quale diverrà automaticamente inefficace.

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto;
- b) a partecipare conferendo il proprio lavoro e le proprie produzioni all'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa in conformità agli accordi relativi ai singoli rapporti mutualistici;
- c) a versare l'importo della quota sottoscritta.

I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.

Articolo 6 - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Sul recesso si pronuncia il consiglio di amministrazione sui motivi che lo legittimano e diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Gli effetti del recesso sui rapporti mutualistici decorrono dalla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario, dalla chiusura dell'esercizio successivo.

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate, sì da non consentire la prosecuzione del rapporto;
- b) svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali o commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;
- c) non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;
- d) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con

l'esercizio dell'attività mutualistica;

e) negli altri casi previsti dalla legge.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versati, liquidate sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.

La liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate, entro un termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2535 codice civile

TITOLO IV

Articolo 7 - PATRIMONIO SOCIALE

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La partecipazione di ciascun socio non può essere determinata in un ammontare superiore a centomila euro.

Le quote detenute dai soci sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione degli amministratori e si considerano vincolate a favore della cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16 dicembre 1977, numero 904;

b) nella misura del 3%, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa aderisce. Tale versamento, in difetto di adesione, andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i

residui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta

per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12 della legge 904.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote, oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari.

E' vietato distribuire riserve ai soci durante la vita della società.

I conferimenti dei soci finanziatori sono rappresentati da azioni o quote liberamente trasferibili, salvo limiti alla circolazione.

Il tasso di remunerazione dei soci finanziatori non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto a quello previsto per gli altri soci.

Articolo 8 - PRESTITI DEI SOCI

La cooperativa si propone di stimolare l'autonomia finanziaria e lo spirito di previdenza, anche attraverso la raccolta di risparmio presso i soci. Queste tipologie di raccolta di risparmio sono disciplinate da appositi regolamenti e l'impegno di queste risorse finanziarie è destinato esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. L'ammontare della raccolta presso i soci è ricompreso nei limiti previsti dalla legge. È comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La remunerazione di detti prestiti non potrà eccedere il limite previsto dall'art 3 D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e/o quello derivante dalla normativa relativa alle società cooperative o da altra norma imperativa di legge.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Articolo 9 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e l'erogazione dei ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede alla nomina dell'organo di controllo;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

5. approva i regolamenti interni;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 21 comma 2.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di un altro stato nazionale.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno 24 (ventiquattro) prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 13 - ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di

seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi non prima del giorno successivo della precedente ed entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 14 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Tanto la delibera di scioglimento anticipato quanto le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto dovranno essere prese da almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati tanto in prima che in seconda convocazione. In ogni caso sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi inderogabilmente

previsti da norme di legge.

Articolo 17 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea.

Articolo 18 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota di capitale sottoscritto, salvo diversa previsione contenuta in apposito Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti.

**Articolo 19 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE
DELEGHE**

Fermi restando i divieti di cui all'art. 2539 C.C., i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ogni socio ha diritto a ricevere solo una delega.

Articolo 20 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, la relativa quota di partecipazione (anche mediante allegato), ed eventuali deleghe;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo diversa previsione normativa, la Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3

o 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori siano scelti tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche.

Non possono in ogni caso essere nominati Amministratori i soci appartenenti alla categoria speciale.

Fatte salve le altre ipotesi di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in Società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o Direttori generali in Società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Salvo diversa previsione normativa, gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge, nella prima riunione utile, scegliendoli tra i propri membri, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Ai predetti fini, se gli Amministratori neo-eletti non riescano, per qualunque motivo, a riunirsi in auto-convocazione a margine dell'Assemblea che li ha nominati, alla convocazione della riunione di insediamento del Consiglio provvederà, con le modalità di cui al successivo articolo 31, l'Amministratore eletto con il maggior numero di voti o, in mancanza, l'Amministratore nominato più anziano d'età.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato ricostituito.

ARTICOLO 23 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Cooperativa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità

aziendale;

- deliberare la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi, nonché filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano;
- proporre all'Assemblea il trasferimento della sede legale nel territorio italiano;
- disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- deliberare sulle domande di ammissione nonché sulle istanze di recesso dei soci;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- autorizzare la cessione delle quote sociali, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente Statuto;
- provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate;
- predisporre i Regolamenti interni e i Disciplinari di produzione da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito alla gestione dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- deliberare, per ogni esercizio sociale, l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- verificare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 da parte di tutti i soci;
- mettere in mora i soci inadempienti;
- determinare ed applicare le penali e le sanzioni pecuniarie eventualmente previste dai Regolamenti interni e dai Disciplinari di produzione;
- esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 10 oppure esprimere il proprio eventuale gradimento in ordine al trasferimento delle quote dei soci sovventori;
- nominare, all'occorrenza, rappresentanti della Cooperativa in seno agli organi sociali delle partecipate, collegate e controllate, degli Enti o delle Associazioni alle quali la Cooperativa aderisca;
- assumere, sospendere o licenziare Direttori, dipendenti e collaboratori, specificandone le mansioni e stabilendo il trattamento normativo ed economico ad essi spettante;
- incaricare tecnici per i controlli previsti dai Regolamenti interni e/o dai Disciplinari di produzione e deliberare in ordine all'effettuazione dei controlli, anche presso le aziende e gli stabilimenti dei soci diretti e indiretti;
- deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, acquistare e vendere immobili, rinunciare a ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e postergazioni di ipoteche, fare operazioni col Debito Pubblico e con la Cassa Depositi e

Prestiti;

- compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei componenti l'organo collegiale, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Gli Amministratori delegati devono riferire, almeno ogni 90 giorni, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa o da eventuali sue controllate.

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta con avviso trasmesso a ciascun membro e all'Organo di controllo (se nominato) tramite PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto per ricevuta da ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedirsi o consegnarsi non meno di 4 giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, con almeno 24 ore di anticipo.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo (ove nominato).

Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e all'Organo di controllo (ove nominato) di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una data operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se trattasi di un Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. Il

Presidente sceglie e nomina il soggetto verbalizzante, anche al di fuori del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio-videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

ARTICOLO 25 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Sono cause di cessazione degli Amministratori:

- la revoca;
- la rinuncia;
- la decadenza (determinata dal venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 29);
- la morte;
- l'assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori e salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, o ratificata dall'Assemblea dei soci, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea, rimanendo in carica fino alla sostituzione per il compimento degli adempimenti strettamente necessari.

ARTICOLO 26 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori può essere riconosciuto dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente, un compenso per l'attività svolta e/o il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 27 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; compete al Presidente, inoltre, l'apertura, la movimentazione e la chiusura dei conti correnti bancari e postali accessi a nome della Cooperativa. Egli ha anche la facoltà di nominare, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società cooperativa consortile davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio e conferire, altresì, speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e tutti gli altri poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eventualmente nominato.

La rappresentanza spetta inoltre ai Direttori, agli Istitutori, ai Procuratori nonché ai singoli Amministratori eventualmente delegati nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE CONTABILE

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.. Se l'Assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo avente i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

In luogo dell'Organo di controllo può essere nominato un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro; si applicano in questo caso le previsioni del D.lgs. 39/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

La società si scioglie per volontà dei soci e per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- i compensi dei liquidatori nei limiti di cui all'articolo 3 D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato o aumentato dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 31 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 32 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali e provinciali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Si applicano altresì le normative in materia di impresa

sociale."

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

a) di modificare ed ampliare l'oggetto della società introducendo le nuove attività come esposte dal Presidente;

b) di modificare la società da società cooperativa a mutualità prevalente in società cooperativa impresa sociale;

c) di adottare la nuova denominazione **"INNOVABILIA SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS"**.

d) di trasferire la sede legale della società da Viggianello (PZ) a Potenza (PZ).

Ai soli fini di cui all'articolo 111 ter disp. att. cod.civ il nuovo indirizzo della società viene stabilito in Potenza (PZ) al viale dell'Unicef snc presso Centro Galassia.

Presso la vecchia sede cessa ogni attività.

Il nuovo termine di durata della società viene fissato al 31 dicembre 2100.

e) di delegare l'organo amministrativo per l'espletamento del presente deliberato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Null'altro essendovi a deliberare il presidente scioglie l'assemblea alle ore venti (20.00).

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e susseguenti modificazioni la parte, come costituita, rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo gli usi e le forme previste dalla normativa vigente.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo pubblico atto e lo ho letto, in una all'allegato, al costituito che su mia interpellanza lo approva e lo dichiara conforme alla loro volontà. Consta di tredici fogli uso bollo scritti in parte con sistema informatico ed in parte di pugno di persona di mia fiducia su quarantotto facciate e la presente sin qui. Viene sottoscritto dal costituito e da me notaio alle ore venti e minuti cinque (20.05).

FIRMATO: CORONATO Rocco, CLARA VITTORIA NOTAIO, SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo esente.

Allegato A all'Atto
N° 82703 della Raccolta



Clara Vittoria
NOTAIO

"VITALMAST SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Viggianello (PZ) alla via Anzoleconte snc
P.IVA 01732610769

FOGLIO PRESENZE

VERBALE ASSEMBLEA DEL 31 luglio 2025

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **CORONATO Rocco** nato a Calvello (PZ) il primo gennaio 1954 ed ivi residente al Largo Plebiscito civico numero 26, codice fiscale CRN RCC 54A01 B440V, **presidente del consiglio di amministrazione;**

Coronato Rocco

- **VITACCA Margherita Carmela** nata a Calvello (PZ) il 9 dicembre 1960 ed ivi residente al Largo Plebiscito civico numero 26, codice fiscale VTC MGH 60T49 B440H, **vice presidente del consiglio di amministrazione;**

Vitacca Margherita Carmela

- **IANNICIELLO Massimo** nato a Livorno (LI) il 6 agosto 1971 e residente a Poggibonsi (SI) alla via Pellegro Suali civico numero 4, **consigliere;**

Massimo Iannicello

SOCI

- **CORONATO Rocco** nato a Calvello (PZ) il primo gennaio 1954 ed ivi residente al Largo Plebiscito civico numero 26, codice fiscale CRN RCC 54A01 B440V;

Coronato Rocco

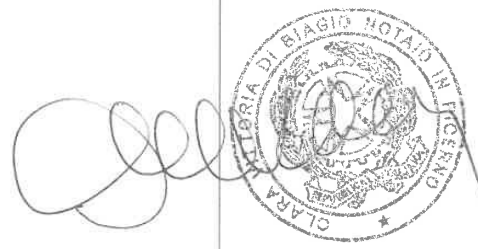
- **VITACCA Margherita Carmela** nata a Calvello (PZ) il 9 dicembre 1960 ed ivi residente al Largo Plebiscito civico numero 26, codice fiscale VTC MGH 60T49 B440H;

Vitacca Margherita Carmela

- **IANNICIELLO Massimo** nato a Livorno (LI) il 6 agosto 1971 e residente a Poggibonsi (SI) alla via Pellegro Suali civico numero 4;

Massimo Iannicello

Coronato Rocco





Clara Vittoria
NOTAIO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, l'impresa sociale in forma di società cooperativa denominata **"INNOVABILIA SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS"**.

La società ha sede nel Comune di Potenza.

All'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

La società dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

La durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 2 - SCOPO SOCIALE

La cooperativa che non ha scopo di lucro ed è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale in conformità alle previsioni del D. Lgs. 112/2017.

La cooperativa ha l'obiettivo di promuovere e determinare la diffusione di modelli di economia solidale che favoriscano uno sviluppo equo ed equilibrato di tutti i soggetti che partecipano alla produzione e allo scambio di un bene o di un servizio.

La cooperativa nella sua attività si atterrà ai seguenti principi:

- a) divieto di distribuire i dividendi, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa non ha fine di lucro, è retto da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici è obbligato al rispetto del principio di parità di trattamento. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. I regolamenti determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra la cooperativa e i soci. Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, dovranno essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha scopo mutualistico e non di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini ai sensi D. Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la parità di trattamento, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa intende svolgere nei confronti dei propri Soci e di terzi le seguenti attività:

MISSIONI PRIMARIE

1. Attività e servizi finalizzati alla formazione:

1.1 Orientamento, informazione, formazione, consulenza orientativa e supporto all'inserimento e reinserimento lavorativo; l'attività formativa può riguardare qualsiasi disciplina, settore o ambito professionale, purché riconducibile - anche indirettamente - alle finalità istituzionali della cooperativa, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, all'innovazione sociale e alla

creazione di competenze utili per la comunità;

1.2 Progettazione, organizzazione, gestione e istruzione di attività di formazione anche realizzati a distanza (E-LEARNING);

1.3 Azioni e progetti di scambio di esperienze nazionali e transnazionali e ricerca partner nazionali e transnazionali per la progettazione, organizzazione e gestione di progetti settoriali.

2. Attività e servizi finalizzati allo sviluppo sostenibile:

2.1 Favorire lo sviluppo sostenibile sia da un punto di vista sociale che ambientale. Al riguardo, la Cooperativa segue il principio della Cleaner Production (Linee Guida UNEP/UNIDO sulla Resource Efficient and Cleaner Production (RECP)), inteso come strategia preventiva per ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, ottimizzare l'uso delle risorse, minimizzare rifiuti ed emissioni, e promuovere tecnologie sostenibili, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. A tal scopo la Cooperativa può svolgere attività finalizzate alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile e cogenerazione ad alta efficienza e all'introduzione e gestione di processi circolari attraverso la promozione di modelli produttivi a rifiuti zero, riutilizzo di materia prima seconda, acquaponica, simbiosi industriale e più in generale la riduzione di sprechi e risorse utilizzate nei processi produttivi. Per raggiungere la propria missione, la Cooperativa si può avvalersi di:

Tecnologie abilitanti come Digitale e IA;

Sistemi di monitoraggio energetico, blockchain per tracciabilità dei materiali circolari;

Ottimizzazione algoritmica dei processi produttivi (es. riduzione sprechi);

Ottimizzare il riutilizzo di materiali in filiere circolari.

Stampa 3D:

Produzione di componenti con materiali riciclati;

Produzione di filamenti per stampa 3D da plastica riciclata;

Progetti open-source per autocostruzione (es. micro-turbine eoliche, torri per vertical farming, etc).

Carbon credit: progetti di compensazione delle emissioni di gas serra (riforestazione, riduzione degli scarti organici, produzione di energia da fonti rinnovabili etc.);

Collaborazioni trasversali: Partnership con enti pubblici, università e centri di ricerca per R&S, imprese, associazioni di qualsiasi tipologia, etc.;

2.2 Attività e Ambiti Operativi:

Aree prioritarie di intervento:

Formazione: aggiornamento professionale, stage, etc.

Energia: Comunità energetiche, impianti integrati a fonti rinnovabili, Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU);

Economia circolare: a) Recupero e lavorazione di materia

prima seconda (es. plastica, metalli, legno, scarti organici), b) Acquaponica con utilizzo di acque reflue trattate e substrati riciclati, c) Attività similari.

Attività strumentali:

Digitale: Sviluppo di app per educazione ambientale, piattaforme di e-learning e di gestione ambientale, e-commerce per prodotti sostenibili.

Stampa 3D: Prototipi di componenti circolari per la filiera energetica (es. supporti per pannelli solari in plastica rigenerata) o per l'acquaponica (vertical farming).

3. Attività e servizi finalizzati alla cooperazione, sviluppo e solidarietà internazionale:

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni;
Sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze;
Promuovere uno sviluppo sostenibile, anche tramite progetti e/o azioni sperimentali o pilota;
Promuovere l'uguaglianza di genere e le pari opportunità.
Nell'ambito dei suddetti settori di attività (missioni primarie), la Cooperativa potrà pertanto:

- avviare nuove idee di imprese, studi di fattibilità, progettare e gestire interventi in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, progettare e gestire, sia per conto proprio che per conto terzi, programmi/piani/progetti, ivi comprese le relative risorse finanziarie, finanziati e/o cofinanziati dagli Enti Territoriali, dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea e dalle Istituzioni Internazionali;
- promuovere e realizzare attività di cooperazione allo sviluppo con i Paesi in Via di Sviluppo secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa internazionale, nazionale o regionale applicabile;
- promuovere e realizzare una cooperazione allo sviluppo sostenibile e responsabile che tenga conto delle esigenze di benessere delle popolazioni locali ma anche della salvaguardia della cultura e delle tradizioni locali, promuovendo anche progetti sperimentali finalizzati alla valorizzazione, anche imprenditoriale, delle specifiche risorse endogene;
- fornire un supporto specifico allo sviluppo sostenibile e responsabile delle aree e regioni interessate, in Italia e all'estero.

Tali attività potranno essere svolte mediante:

- a) la promozione e la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti di sviluppo integrato, anche promossi e elaborati da organizzazioni nazionali e/o internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.);
- b) l'accrescimento della conoscenza nei Paesi in Via di Sviluppo della realtà complessiva, della cultura, della

scienza e della tecnica italiana;

c) l'attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi;

d) la realizzazione dell'attività editoriali, di documentazione, pubblicando e divulgando materiale cartaceo attraverso strumenti digitali, il web e social network, oltre che supporti informatici ed elaborati, che possono contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali, e comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale e divulgativa utile al fine del perseguimento degli scopi della Cooperativa, sia in proprio, sia attraverso soggetti terzi;

e) la realizzazione e gestione di laboratori, centri studio e centri di ricerca e similari;

f) l'attività di agenzia fornendo servizi a enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono lavorare nella cooperazione anche internazionale;

g) l'adesione, iscrizione e/o partecipazione:

1) ad organismi, unioni, enti, organizzazioni e similari, sia nazionali che internazionali, che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

2) ad enti, istituti, persone fisiche e giuridiche, organizzazioni di diritto pubblico o di natura privata o nella forma mista pubblico-privata, senza alcuna preclusione o limitazione;

3) elenchi, albi o strumenti comunque denominati detenuti da autorità pubbliche o da organizzazioni private.

Nelle attività e missioni di competenza, la Cooperativa potrà fornire servizi finalizzati all'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti pubblici, fiere, manifestazioni di carattere culturale, sociale, etc.

MISSIONI CONNESSE

Supporto (assistenza) specialistico

Attività e servizi di consulenza, di supporto e di assistenza organizzativo, tecnico-operativo, amministrativo in favore delle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle locali e dei responsabili dei procedimenti e dei progetti, nonché di affiancamento formativo (coaching) nei settori di competenza della Cooperativa, ivi compresi le attività ed i servizi di animazione, costituzione, funzionamento, gestione e coordinamento di partenariati di progetto e di animazione e promozione dello sviluppo territoriale locale, nonché l'implementazione di studi preliminari, di analisi (due diligence) e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di pre-fattibilità, indagini, etc.

Uffici temporanei

Attività e servizi di messa a disposizione, anche nella modalità giuridica del "coworking", di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere anche temporaneamente, sotto forma di unità locali/sportelli/uffici locali/uffici temporanei/sedi decentrate e similari, aziende, enti, start-up e spin-off (ivi espressamente inclusi anche quelli innovativi), quali spazi riservati nonché di attrezzature adeguate all'attività, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, etc.,) nei settori di competenza della Cooperativa.

Information and Communication Technology (ICT)

Attività e servizi di sviluppo, consulenza e gestione di soluzioni ICT, hardware e software, di sviluppo di contenuti digitali, di servizi digitali e di servizi web/online finalizzati alla digitalizzazione sia della pubblica amministrazione sia dell'utenza privata (impresa digitale), di consulenza e supporto tecnico-amministrativo (coaching, formazione, docenza, affiancamento operativo e similari), sia per soggetti pubblici che privati;

Convegnistica

Attività e servizi di progettazione, implementazione, realizzazione e gestione di eventi e strumenti di divulgazione, di diffusione e di pubblicità/pubblicazione ivi compresa l'organizzazione di convegni di studio, seminari ed eventi pubblici ed ogni altra iniziativa divulgativa, con gestione di risorse finanziarie e/o fondi, ordinari e/o agevolati, erogati dall'unione europea, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province e dai comuni e loro associazioni e/o partenariati anche nella forma mista pubblico-privata, anche tramite l'utilizzazione di piattaforme telematiche e/o multimediali e/o strumenti di information and communication technologies (ICT) anche tramite le nuove modalità di interazione ("live communication") per la realizzazione di eventi digitali (webinar, podcast, etc.).

Nell'ambito dei suddetti settori di attività (missioni connesse), la Cooperativa potrà pertanto:

- avviare nuove idee di imprese, studi di fattibilità, progettare e gestire interventi in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, progettare e gestire, sia per conto proprio che per conto terzi, programmi/piani/progetti cofinanziati dagli Enti Territoriali, dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea e dalle Istituzioni Internazionali.

La Cooperativa potrà, altresì, acquisire ricavi da energia rinnovabile, corsi formativi, vendita carbon credit, gestione impianti circolari, etc.

La Cooperativa potrà partecipare a bandi regionali, nazionali, europei e internazionali.

La Cooperativa potrà partecipare a fondazioni e ad iniziative di crowdfunding e potrà accedere al mercato del credito.

La Cooperativa potrà reinvestire gli utili in Progetti pilota di economia circolare, in progetti per la riduzione degli scarti e il consumo di risorse e in premi o iniziative similari volte a sostenere l'innovazione sostenibile.

La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, può fornire servizi a favore di fasce deboli della società.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali e similari:

I

- centri di socializzazione e di aggregazione;
- strutture e servizi socio assistenziali;
- centri sociali polivalenti (laboratori di comunità); servizi di supporto, residenze temporanee; comunità residenziali; ospitalità diffusa;
- servizi di segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli multiservizi;
- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a soggetti svantaggiati quali: centri educativi, centri di aggregazione giovanile, servizi ricreativi, centri informagiovani ed altre attività di interesse educativo giovanile;
- attività di formazione e orientamento in genere, con organizzazione di corsi e seminari e similari.

II

- attività di: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gestione mense; attività di buffetting e catering; gestione in conto proprio e/o di terzi; gestione di attività di strutture ricettive-ricreative;
- attività di: progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;
- gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, erbe officinali, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo. Produzione e vendita di prodotti nel settore agroalimentare; trasformazione di prodotti agricoli ed ittici e relativa vendita all'ingrosso e al dettaglio; produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari;
- attività e servizi connessi all'utilizzo, alla diffusione e promozione culturale delle energie alternative rinnovabili; attività di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente, nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa;
- attività di logistica;
- attività connesse all'informatica: digitazione, elaborazione e stampa dati, catalogazioni e archiviazione per

enti pubblici e privati anche su supporti magnetici, elaborazione e registrazione elettronica di dati; servizi per la catalogazione ed archiviazione a biblioteche, enti pubblici e privati, attività di call center, data entry, scansione ed acquisizione digitale di documenti; gestione di telecomunicazioni e servizi di telefonia fissa e mobile, gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati e altre attività connesse all'informatica; la gestione di attività grafiche, tipografiche, di legatoria ivi compresa l'attività di organizzazione di corsi di apprendistato, di formazione, di perfezionamento connessi a tali attività; la gestione di attività editoriali di libri e pubblicazioni varie collegate con il resto delle attività sociali;

- attività di istituzione e gestione di: spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere; attività di formazione e consulenza relativa; attività di elaborazione grafica, di disegno, e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario;
- servizi amministrativi e contabili per conto terzi.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà pertanto su delibera del Consiglio di Amministrazione:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31-01-92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l'acquisto, l'affittanza e la conduzione di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore utilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore

produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dalle vigenti normative.

Tutte le suddette attività saranno sempre esercitate in attuazione dei principi di cui all'art. 1, l. 381/91 e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa, ove ne sussistano i presupposti, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi scopo analogo od affine, con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato.

Il tutto nel pieno rispetto della vigente normativa, anche di settore, in materia di cooperative e nel rispetto delle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in apposito Albo e/o Ruolo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Alla Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 2514 cod. civ., è fatto divieto di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Alla stessa è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c.

Se successivamente alla costituzione della società, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere ammessi soci finanziatori con i limiti e le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. I soci lavoratori possono scegliere la forma di rapporto lavorativo da instaurare con la società ivi compresa l'attività di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo con iscrizione nella gestione IVS dell'INPS.

Articolo 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente i requisiti previsti dall'articolo 2527 codice civile.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo 2528 codice civile.

L'ammissione diviene efficace dopo l'annotazione nel libro dei soci e dopo il versamento della tassa di ammissione, in mancanza del quale diverrà automaticamente inefficace.

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto;
- b) a partecipare conferendo il proprio lavoro e le proprie produzioni all'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa in conformità agli accordi relativi ai singoli rapporti mutualistici;
- c) a versare l'importo della quota sottoscritta.

I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.

Articolo 6 - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Sul recesso si pronuncia il consiglio di amministrazione sui motivi che lo legittimano e diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Gli effetti del recesso sui rapporti mutualistici decorrono dalla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario, dalla chiusura dell'esercizio successivo.

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello statuto e delle

deliberazioni legalmente adottate, si da non consentire la prosecuzione del rapporto;

b) svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali o commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

c) non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;

d) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio dell'attività mutualistica;

e) negli altri casi previsti dalla legge.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versati, liquidate sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.

La liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate, entro un termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2535 codice civile

TITOLO IV

Articolo 7 - PATRIMONIO SOCIALE

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La partecipazione di ciascun socio non può essere determinata in un ammontare superiore a centomila euro.

Le quote detenute dai soci sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione degli amministratori e si considerano vincolate a favore della cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16 dicembre 1977, numero 904;

b) nella misura del 3%, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa aderisce. Tale versamento, in difetto di adesione, andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12 della legge 904.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote, oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari.

E' vietato distribuire riserve ai soci durante la vita della società.

I conferimenti dei soci finanziatori sono rappresentati da azioni o quote liberamente trasferibili, salvo limiti alla circolazione.

Il tasso di remunerazione dei soci finanziatori non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto a quello previsto per gli altri soci.

Articolo 8 - PRESTITI DEI SOCI

La cooperativa si propone di stimolare l'autonomia finanziaria e lo spirito di previdenza, anche attraverso la raccolta di risparmio presso i soci. Queste tipologie di raccolta di risparmio sono disciplinate da appositi regolamenti e l'impegno di queste risorse finanziarie è destinato esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. L'ammontare della raccolta presso i soci è ricompreso nei limiti previsti dalla legge. È comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La remunerazione di detti prestiti non potrà eccedere il limite previsto dall'art 3 D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e/o quello derivante dalla normativa relativa alle società cooperative o da altra norma imperativa di legge.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Articolo 9 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e l'erogazione dei ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede alla nomina dell'organo di controllo;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 21 comma 2.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di un altro stato nazionale.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che

risultino dal libro dei soci.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno 24 (ventiquattro) prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 13 - ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi non prima del giorno successivo della precedente ed entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 14 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tanto la delibera di scioglimento anticipato quanto le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto dovranno essere prese da almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati tanto in prima che in seconda convocazione. In ogni caso sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi inderogabilmente previsti da norme di legge.

Articolo 17 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea.

Articolo 18 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota di capitale sottoscritto, salvo diversa previsione contenuta in apposito Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 19 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

Fermi restando i divieti di cui all'art. 2539 C.C., i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ogni socio ha diritto a ricevere solo una delega.

Articolo 20 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, la relativa quota di partecipazione (anche mediante allegato), ed eventuali deleghe;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo diversa previsione normativa, la Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori siano scelti tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche.

Non possono in ogni caso essere nominati Amministratori i soci appartenenti alla categoria speciale.

Fatte salve le altre ipotesi di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in Società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o Direttori generali in Società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Salvo diversa previsione normativa, gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge, nella prima riunione utile, scegliendoli tra i propri membri, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Ai predetti fini, se gli Amministratori neo-eletti non riescano, per qualunque motivo, a riunirsi in auto-convocazione a margine dell'Assemblea che li ha nominati, alla convocazione della riunione di insediamento del Consiglio provvederà, con le modalità di cui al successivo articolo 31, l'Amministratore eletto con il maggior numero di voti o, in mancanza, l'Amministratore nominato più anziano d'età.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato ricostituito.

ARTICOLO 23 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Cooperativa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione

dell'oggetto sociale.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- deliberare la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi, nonché filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano;
- proporre all'Assemblea il trasferimento della sede legale nel territorio italiano;
- disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- deliberare sulle domande di ammissione nonché sulle istanze di recesso dei soci;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- autorizzare la cessione delle quote sociali, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente Statuto;
- provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate;
- predisporre i Regolamenti interni e i Disciplinari di produzione da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito alla gestione dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- deliberare, per ogni esercizio sociale, l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- verificare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 da parte di tutti i soci;
- mettere in mora i soci inadempienti;
- determinare ed applicare le penali e le sanzioni pecuniarie eventualmente previste dai Regolamenti interni e dai Disciplinari di produzione;
- esercitare il diritto di prelazione di cui all'articolo 10 oppure esprimere il proprio eventuale gradimento in ordine al trasferimento delle quote dei soci sovventori;
- nominare, all'occorrenza, rappresentanti della Cooperativa in seno agli organi sociali delle partecipate, collegate e controllate, degli Enti o delle Associazioni alle quali la Cooperativa aderisca;
- assumere, sospendere o licenziare Direttori, dipendenti e collaboratori, specificandone le mansioni e stabilendo il trattamento normativo ed economico ad essi spettante;

- incaricare tecnici per i controlli previsti dai Regolamenti

interni e/o dai Disciplinari di produzione e deliberare in ordine all'effettuazione dei controlli, anche presso le aziende e gli stabilimenti dei soci diretti e indiretti;

- deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, acquistare e vendere immobili, rinunciare a ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e postergazioni di ipoteche, fare operazioni col Debito Pubblico e con la Cassa Depositi e Prestiti;

- compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei componenti l'organo collegiale, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Gli Amministratori delegati devono riferire, almeno ogni 90 giorni, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa o da eventuali sue controllate.

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta con avviso trasmesso a ciascun membro e all'Organo di controllo (se nominato) tramite PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto per ricevuta da ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedirsi o consegnarsi non meno di 4 giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, con almeno 24 ore di anticipo.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo (ove nominato).

Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri

Amministratori e all'Organo di controllo (ove nominato) di

ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una data operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se trattasi di un Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente sceglie e nomina il soggetto verbalizzante, anche al di fuori del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio-videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

ARTICOLO 25 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Sono cause di cessazione degli Amministratori:

- la revoca;
- la rinuncia;
- la decadenza (determinata dal venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 29);
- la morte;
- l'assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori e salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, o ratificata dall'Assemblea dei soci, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Presidente

del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea, rimanendo in carica fino alla sostituzione per il compimento degli adempimenti strettamente necessari.

ARTICOLO 26 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori può essere riconosciuto dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente, un compenso per l'attività svolta e/o il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 27 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; compete al Presidente, inoltre, l'apertura, la movimentazione e la chiusura dei conti correnti bancari e postali accesi a nome della Cooperativa. Egli ha anche la facoltà di nominare, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società cooperativa consortile davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio e conferire, altresì, speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e tutti gli altri poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eventualmente nominato.

La rappresentanza spetta inoltre ai Direttori, agli Istitutori, ai Procuratori nonché ai singoli Amministratori eventualmente delegati nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE CONTABILE

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.. Se l'Assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo avente i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

In luogo dell'Organo di controllo può essere nominato un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro; si applicano in questo caso le previsioni del D.lgs. 39/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

La società si scioglie per volontà dei soci e per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- i compensi dei liquidatori nei limiti di cui all'articolo 3 D.Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato o aumentato dei dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 31 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei

comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 32 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali e provinciali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Si applicano altresì le normative in materia di impresa sociale.

FIRMATO: CORONATO Rocco, CLARA VITTORIA NOTAIO, SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo esente.